



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax: 06-84912351

COMUNICATO STAMPA

Roma, 17 Gennaio 2012

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **BUTTELLI Cesare**, legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,
- **BENA Stefano**, legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **BUTELLI Cesare**, legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,
- **BENA Stefano**, legale rappresentante della società Spal 1907 S.p.A.,

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.;

- Il Sig. **SALVOLDI Luigi**, legale rappresentante della Società U.S. Siracusa S.r.l.;
- Il Sig. **MAUCERI Marco**, legale rappresentante della Società U.S. Siracusa S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. SIRACUSA S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.;

- Il Sig. **SALVOLDI Luigi**, legale rappresentante della Società U.S. Siracusa S.r.l.;
- Il Sig. **MAUCERI Marco**, legale rappresentante della Società U.S. Siracusa S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. SIRACUSA S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V) in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **BRIGANTI Sergio**, legale rappresentante della Società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.;
- per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2011, entro il termine del 14.11.2011 stabilito dalle disposizioni federali.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l.**;
- a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante. pro-tempore.